

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Doc. XXII

n. 31

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa del senatore CAMBER

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1997

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla
ripartizione dei fondi regionali nel Friuli-Venezia Giulia

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, mediante l'unione di due territori diversi fra loro per storia, tradizioni, economia, venne istituita la regione autonoma Friuli Venezia-Giulia: così unendosi il territorio della provincia di Trieste col territorio della provincia di Gorizia e con quello del Friuli.

Per sopperire all'esiguità territoriale della provincia di Trieste, alle sue modeste risorse, ai gravi danni ed alla mutilazione territoriale subiti nel corso del II conflitto mondiale e nel sofferto *iter* che l'aveva portata ad essere, nel 1954, con quasi dieci anni di ritardo rispetto al resto del Paese, «libera e italiana», la città di Trieste venne elevata al rango di capoluogo regionale.

Anche per evidenziare — come ricorda il professor Paladin — che l'istituzione della

regione a statuto speciale riposa in gran parte sul peculiare ruolo di Trieste.

In termini politici e quindi amministrativi l'equilibrio regionale si è naturalmente spostato verso il Friuli, rappresentando il territorio del Friuli e di Gorizia il 90 per cento del territorio regionale, con popolazione residente pari a circa i tre quarti della popolazione regionale.

Da questa situazione anomala, è derivata una grave sperequazione e questo benchè la regione in oggetto sia considerata dall'opinione pubblica nazionale quale «regione modello».

In seno al Consiglio regionale solo un quinto dei sessanta consiglieri vengono espressi dalla provincia di Trieste: tale dato numerico, di per sè bilanciato, ha costituito nella pratica politica degli oltre trent'anni

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di pubblica amministrazione regionale un fattore di inusuale penalizzazione. Talchè mai il capoluogo regionale ha espresso il Presidente della giunta regionale e, molto peggio, i criteri di gestione delle risorse regionali nei più diversi settori ed aspetti hanno seguito sempre una particolare logica di inspiegabile ma oggettiva grave sperequazione e penalizzazione verso la provincia di Trieste. E questo nei più vari ambiti dalla sanità, all'artigianato, all'industria, dallo sport, al turismo, alla cultura...

Nella maggioranza dei casi i criteri di assegnazione non tennero in conto le effettive necessità locali paramtrate ad oggettivi criteri: ma, per varie ragioni, coincisero con sperequazioni, configuranti un protratto

trattamento impari in causa pari determinato troppo spesso da criteri di convenienza partitico-clientelare piuttosto che da rigorosi criteri amministrativi, improntati quanto meno al vecchio criterio del buon padre di famiglia.

Da queste constatazioni, la presente proposta d'inchiesta parlamentare, la quale dovrà rilevare non solo le disparità di trattamento e le conseguenti responsabilità, evidenziando come, «anche» in una regione ampiamente citata quale esempio di buona amministrazione, vennero - e vengono - perpetrati da oltre trent'anni ingiustificabili sprechi e sperequazioni all'insegna di interessi di parte e contro gli interessi della collettività.

**PROPOSTA
DI INCHIESTA PARLAMENTARE**

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta composta, proporzionalmente alla consistenza numerica di ciascun Gruppo parlamentare, da venti senatori nominati dal Presidente del Senato della Repubblica, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo.

Art. 2.

1. Il Presidente della Commissione è nominato dal Presidente del Senato della Repubblica, al di fuori dei componenti della Commissione stessa. La Commissione elegge al proprio interno due Vice Presidenti e due Segretari.

Art. 3.

1. La Commissione d'inchiesta ha il compito di:

a) assumere tutta la documentazione relativa alla ripartizione dei fondi regionali della regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, dalla sua costituzione al 31 dicembre 1996, acquisendo quindi:

tutti i bilanci della regione Friuli-Venezia Giulia;

tutte le leggi finanziarie della regione Friuli-Venezia Giulia;

tutti gli atti di delibera delle Giunte del Friuli-Venezia Giulia;

tutte le leggi regionali che abbiano per oggetto l'assegnazione di fondi e contributi a enti, società o quant'altre persone giuridiche o fisiche;

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tutti i provvedimenti di natura economico-finanziaria delle direzioni regionali conseguenti a leggi o deliberati dalla Giunta del Friuli Venezia-Giulia;

b) in base alla documentazione di cui alla lettera a), esaminare e comparare la ripartizione dei fondi su base territoriale nel periodo considerato con specifico riferimento al territorio della provincia di Trieste, rispetto al resto del territorio regionale;

c) stilare tabelle esplicative suddivise per capitoli omogenei evidenziando la ripartizione dei fondi, i criteri di assegnazione e la congruità nel rapporto costo-contributo, necessità-beneficio;

d) riscontrare tutti i casi di moltiplicazione di uffici e strutture sia regionali che sovvenzionati dalla regione, esprimendo una valutazione sulla effettiva necessità di moltiplicazione e correlato investimento di fondi pubblici, rispetto agli effettivi benefici evidenziatisi.

Art. 4.

L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un Regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione completa i suoi lavori entro due anni dal suo insediamento e comunque non oltre la fine della legislatura. Alla fine dei lavori presenta una relazione conclusiva sulle risultanze delle indagini ed eventuali proposte di interventi.

3. La Commissione deve presentare ogni sei mesi relazioni sulle risultanze parziali delle indagini esperite.

Art. 5.

1. Nello svolgimento dell'inchiesta la Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria e può avvalersi dell'opera di agenti ed uff-

ciali di polizia giudiziaria. Alla Commissione non può essere opposto il segreto d'ufficio.

2. Ferme restando le competenze dell'Autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Art. 6.

1. Per l'acquisizione di atti, documenti e cose pertinenti la materia d'inchiesta il Presidente, su deliberazione della Commissione, ne ordina l'esibizione e, se questa viene rifiutata, il sequestro. Alle esecuzioni del sequestro o della perquisizione può delegare un ufficiale di polizia giudiziaria.

2. Le persone ascoltate sono ad ogni effetto equiparate ai testi del processo penale.

3. Quando per la stessa materia su cui si svolge l'inchiesta parlamentare è aperto procedimento penale, la Commissione, su deliberazione presa a maggioranza dei componenti, può chiedere all'Autorità giudiziaria, notizie, atti, documenti acquisiti anche nel corso di indagini istruttorie. L'Autorità giudiziaria fornisce i documenti in copia.

4. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui al comma 3 del presente articolo.

5. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, sono puniti a norma dell'articolo 326 del codice penale:

a) la violazione del segreto;

b) salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto, di informazioni, at-

ti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

1. Nello svolgimento dell'inchiesta la Commissione può avvalersi di esperti di diritto amministrativo, di diritto tributario, di docenti universitari, di esperti in tema di autonomie locali, di gestione del patrimonio pubblico, di economisti ed esperti di scienze finanziarie.

Art. 8.

1. Il Presidente del Senato destina alla Commissione i funzionari ed i servizi necessari al suo funzionamento.

2. Le spese necessarie all'espletamento dei lavori della Commissione sono poste a carico del bilancio del Senato della Repubblica.

Art. 9.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.